

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

30/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Approvato definitivamente il regolamento che contiene la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2010	2
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 12 – Interventi in materia previdenziale – Nota INPDAP dell’11 giugno 2010	3
Ministero dell’Interno: Casa Sicura – Un opuscolo dei Vigili del fuoco tradotto in 9 lingue per prevenire gli incidenti domestici	4
Decreto di semplificazione e riordino della disciplina relativa al SUAP – Sportello unico delle attività produttive	5
Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie da parte degli Enti pubblici ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Circolare n. 24 del Ministero dell’Economia e delle Finanze	6

Approvato definitivamente il regolamento che contiene la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2010

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2010 è stato definitivamente approvato il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che conterrà in un unico testo le disposizioni normative concernenti gli appalti pubblici, in modo da fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici uno strumento di guida e di supporto completo ed organico, articolato secondo il susseguirsi delle diverse fasi dalla programmazione al collaudo.

Con l'approvazione del provvedimento termina un lungo iter istruttorio che lo ha sottoposto a pareri molteplici del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata, dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Da ultimo il Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 24 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Dopo la firma da parte del Capo dello Stato ed il visto della Corte dei Conti, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 40 comma 4 lettere g) e g bis) che riguardano le sanzioni per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni e le sanzioni nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri.

Come previsto dall'articolo 253, comma 2, del dlgs 163/2006 dette parti entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento.

Tra gli elementi caratterizzanti del nuovo regolamento:

- L'individuazione ad un alto livello di dettaglio dei contenuti degli elaborati progettuali, la definizione di una rigorosa procedura di verifica dei progetti, tutto ciò al fine di migliorare la qualità delle opere pubbliche e di favorire la riduzione delle varianti in corso d'opera e del contenzioso relativo alla fase di esecuzione dell'opera;
- Nell'ambito del sistema di qualificazione SOA, sono previste disposizioni tese a perseguire una maggiore trasparenza e qualità nel mercato degli operatori economici esecutori di lavori pubblici, facendo ricorso a norme moralizzatrici e di un più rigoroso sistema di vigilanza da parte dell'Autorità dei lavori pubblici. Sono previste due categorie intermedie al fine di incentivare le piccole e medie imprese in questo particolare periodo di crisi economica.
- Attraverso la regolamentazione del sistema di garanzia globale di esecuzione, che riguarda le opere di maggior rilevanza, diviene operativo per la prima volta uno strumento a garanzia dell'effettiva realizzazione dell'opera pubblica secondo procedure assicurative già consolidate in altri Paesi europei.

- Nel settore dei servizi è introdotta per la prima volta la disciplina della finanza di progetto, che si avvale di procedure semplificate rispetto a quelle previste per i lavori, che consentirà di attirare risorse private per la prestazione di servizi pubblici.

In attesa della pubblicazione in G.U. del testo del nuovo regolamento, pubblichiamo il testo del Regolamento inviato al Consiglio di Stato ed il parere favorevole, con modifiche da parte Sezione Consultiva per gli atti normativi del CdS adunanza del 24 febbraio 2010.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 12 – Interventi in materia previdenziale – Nota INPDAP dell'11 giugno 2010

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Direzione Centrale Previdenza, ha diffuso una nota divulgativa concernente gli interventi in materia previdenziale contenuti nella recente manovra finanziaria ed in particolare all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78:

1. Disposizioni in materia pensionistica

I commi 1 e 2 dell'articolo 12 hanno introdotto un'unica finestra mobile per l'accesso al pensionamento sia di vecchiaia (con 65 anni di età per gli uomini e l'età di cui all'articolo 22-ter comma 1 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni con legge 102/2009, per le donne) che di anzianità di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 243/2004, prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per il lavoratori dipendenti. La nuova disposizione in materia di decorrenza dei trattamenti si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011.

Nei confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici (ovvero l'anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni) previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di decorrenze previste rispettivamente dall'articolo 6, lettera c) della legge 243/2004 (accesso al 1° gennaio o 1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti) e dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007 (4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti).

2. Disposizioni in materia di trattamenti di fine servizio

I commi da 7 a 9 dell'articolo 12 prevedono una revisione dell'istituto dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, nel pubblico impiego. In particolare, si prevede che il trattamento di fine servizio sia riconosciuto:

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute

fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Rimane confermato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale. In merito al posticipo già vigente, si rammenta che nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età e di servizio (massimo 40 anni) o per collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, per decesso e per infermità, l'Inpdap provvede alla liquidazione della prestazione nei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro; per le cessazioni non rientranti nella casistica sopra indicata il termine di liquidazione è ricompreso tra il 181° e il 270° giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La nuova disciplina in materia di posticipo dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio non si applica alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età entro il 30 novembre 2010 nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto in esame; di conseguenza ultima data utile per usufruire delle previgenti disposizioni è il 30 maggio 2010) a condizione che la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.

Il testo integrale della nota è reperibile sul sito www.inpdap.it.

Ministero dell'Interno: Casa Sicura – Un opuscolo dei Vigili del fuoco tradotto in 9 lingue per prevenire gli incidenti domestici

Dal sito del Ministero dell'Interno:

In casa, proprio là dove ci si sente al sicuro, avvengono più incidenti di quanto non si possa immaginare. Disattenzioni, impianti difettosi, negligenze.

Sono molti i fattori da cui possono derivare reali pericoli per l'incolumità delle persone e dell'abitazione. Per questo i Vigili del fuoco sono da tempo impegnati in un'attività di prevenzione e di divulgazione sui comportamenti da adottare per prevenire gli incidenti, fornendo indicazioni su come affrontare situazioni di pericolo con competenza.

Partendo da questa consolidata attività informativa indirizzata alle scuole e alle famiglie, è stata realizzata la brochure 'Casa sicura': una sintesi dedicata alle varie etnie che vivono nel Paese.

Tradotta in 9 lingue: italiana, tedesca, spagnola, russa, portoghese, inglese, francese, cinese e araba, la pubblicazione è stata realizzata a cura dell'Ufficio comunicazione esterna del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in collaborazione con il Comitato Sicurinsieme.

Le diverse realtà linguistiche sul territorio potranno così apprendere le regole in uso, le norme di sicurezza e quelle di prevenzione sugli argomenti affrontati: gas, elettricità, sostanze tossiche, cadute, acqua, fuoco.

Tutta la documentazione è reperibile su:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/vigili_fuoco/082_2010_06_15_casasicura.html

Decreto di semplificazione e riordino della disciplina relativa al SUAP – Sportello unico delle attività produttive

Il Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2010 ha approvato il regolamento di attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 112/2008, che riordina la disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive .

Lo sportello unico dovrà essere l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Come specificato dall'art. 2 del provvedimento in oggetto infatti, il SUAP è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui sopra ed i relativi elaborati tecnici e allegati saranno presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

Il SUAP provvederà all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale).

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento, i Comuni attestano l'idoneità del SUAP secondo i requisiti cui all'articolo 38, comma 3, lett. a), e a-bis), nonché secondo quelli sopra detti (servizi telematici), dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico che curerà la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale.

Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del regolamento il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine dei 120 giorni sopra detti, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente.

Pubblichiamo in allegato il testo dello schema di regolamento.

<p>Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie da parte degli Enti pubblici ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Circolare n. 24 del Ministero dell'Economia e delle Finanze</p>
--

Il Ministero dell'Economia, facendo seguito alla circolare n. 16 del 6 aprile 2009, informa che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 30/10/CONS del 4 febbraio 2010 ha prorogato al 30 settembre 2010 l'invio delle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte degli Enti pubblici ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate in conformità al nuovo modello telematico reso disponibile all'indirizzo www.agcom.it/entipubblici a partire dal 1° luglio 2010, da compilare ed inviare all'indirizzo di posta elettronica entipubblici@agcom.it.

Le comunicazioni devono essere inviate anche nel caso in cui non siano state effettuate spese pubblicitarie nell'ultimo esercizio finanziario.

Bergamo, 21 giugno 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord